II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

relativa alla conclusione di accordi di autolimitazione con l'Austria, l'Islanda, la Polonia e la Romania nel settore delle carni ovine e caprine

(81/359/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Commissione ha iniziato negoziati con taluni paesi terzi fornitori di carni ovine e caprine o di animali vivi della specie ovina e caprina, in vista della conclusione di accordi di autolimitazione delle loro esportazioni verso la Comunità;

considerando che la Commissione ha raggiunto un accordo con l'Austria, l'Islanda, la Polonia e la Romania;

considerando che tali accordi rendono possibile l'effettuazione degli scambi in maniera compatibile con il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in questione,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità economica europea, gli accordi in forma di scambio di lettere sul commercio di carni ovine e caprine con i seguenti paesi:

— Austria,

— Islanda,

— Polonia,

— Romania.

2. I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. de KONING